

Legge regionale 10 marzo 1986, n.10

Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. Deroga alle procedure previste dalla L.R. 26/1983 per la programmazione e attuazione del progetto biennale 1986-87 e modifiche agli articoli 9, 19, 27 e 31.

TITOLO I

DEROGA ALLE PROCEDURE Della LR 26/1983 PER IL BIENNIO 1986-87

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione CIPE del 19 giugno 1985 avente come oggetto "Legge 5 aprile 1985, n. 118, articolo 3 - Finanziamento biennio 1986-87 interventi di Edilizia Residenziale Pubblica", le modalita' di programmazione e l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia agevolata - convenzionata, sono modificate, limitatamente al biennio 1986-87, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3, in deroga a quanto previsto dalla LR 10/5/1983, n. 26.

ARTICOLO 2

(Programmazione degli interventi del biennio 1986-87)

1. Il programma di localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica relativo al biennio 1986-87 e' predisposto dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province e le Associazioni intercomunali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- concentrare i finanziamenti nei Comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa, sulla base dell'elenco di cui all'allegato "A" della deliberazione del CIPE in data 30 maggio 1985, integrato in sede di localizzazione degli interventi;
- localizzare gli interventi su aree idonee sotto il profilo geo - morfologico, ambientale e libere da vincoli in modo da risultare immediatamente disponibili per l'intervento.

2. Il Consiglio regionale delibera il programma nei trenta giorni successivi all'invio da parte della Giunta.

ARTICOLO 3

(Contributi individuali in c/capitale)

1. I contributi individuali in conto capitale agli interventi del biennio 1986-87 si continuano ad applicare le norme definite dagli articoli 29 e segg. della LR 10/5/1983, n. 26.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LR 10/5/1983, n. 26

ARTICOLO 4

(Requisiti dei beneficiari dei mutui agevolati. Sostituzione dell'articolo 9 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

L'articolo 9 della LR 10/5/1983, n. 26, e' soppresso e sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Requisiti dei beneficiari dei mutui agevolati per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi)

1. Possono beneficiare di mutui agevolati per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi, coloro che, nel rispetto di ogni altra disposizione al riguardo, al momento della pubblicazione del bando di concorso:

- a) abbiano la cittadinanza italiana;
- b) abbiano la residenza o esercitano l'attivita' lavorativa, esclusiva o prevalente, nell'ambito territoriale, cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero;
- c) non siano titolari del diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge 27/7/1978, n. 392, sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per un nucleo di 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per un nucleo di 5 persone, non inferiore a 95 mq. per un nucleo di 6 persone ed oltre;
- d) non siano titolari di diritti di cui al precedente punto c) su uno o piu' alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi localita', il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27/7/1978, n. 392, superi, dedotte le spese nella misura del 25%, le 800.000 lire annue;
- e) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e non inferiore all'importo dell'indennita' speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito di riferimento e' quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

2. Ai fini della presente legge il nucleo familiare e' individuato ai sensi dell'art. 3 della LR 14/12/1983, n. 78.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell'alloggio, ovvero, in caso di acquisto, prima dell'erogazione del contributo.
4. E' vietata l'assegnazione di piu' di un contributo allo stesso nucleo familiare.
5. Sono altresì esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi, costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla legge 10/8/1950, n. 715.
6. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero classificati di lusso o accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.
7. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma quadriennale, può indicare quegli interventi che, interessando i Comuni particolarmente carenti di aree edificabili, devono essere intesi come riferiti ad un ambito sovracomunale anche ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai commi precedenti.
8. Relativamente agli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, i contributi finanziari previsti dalla legislazione vigente possono essere attribuiti anche a coloro che siano proprietari di più di un alloggio, purché gli stessi siano disposti a convenzionarsi con il Comune per la locazione degli alloggi recuperati, ad un canone non superiore a quello calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
9. L'alloggio o gli alloggi oggetto del recupero debbono, alla data del bando:
 - essere censiti al NCEU;
 - ultimati da almeno 20 anni;
 - non aver subito interventi di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457 negli ultimi 20 anni.
10. Non sono ammesse domande relative ad interventi di costruzione o di recupero già iniziati alla data del bando."

ARTICOLO 5

(Requisiti dei beneficiari dei contributi "Prima casa".
Inserimento di un articolo 9/bis nella LR 10 maggio 1983, n. 26)

Dopo l'art. 9 della LR 10/5/1983, n. 26, e' inserito il seguente:

"Art. 9/bis
(Requisiti dei beneficiari dei contributi "Prima casa")

1. Possono beneficiare dei contributi coloro che, nel rispetto di ogni altra disposizione statale al riguardo, al momento della pubblicazione del bando di concorso:

- a) abbiano la cittadinanza italiana;
- b) abbiano la residenza o esercitino l'attivita' lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune ove e' ubicato, l'alloggio, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero;
- c) non siano, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, titolari del diritto di proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte di essi.
Nel caso di contributi per il recupero, il richiedente o i costituenti il loro nucleo familiare, dovranno essere titolari della piena proprieta' dell'alloggio oggetto dell'intervento;
- d) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e non inferiore all'importo dell'indennita' speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito di riferimento e' quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita', pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compreso quelli esentasse;
- e) non abbiano ottenuto, nel passato, essi o i costituenti il loro nucleo familiare, a qualsiasi titolo, contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti Pubblici, o mutui di cui alla legge 10/8/1950, n. 715, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi;
- f) non abbiano ottenuto, essi o costituenti il loro nucleo familiare, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprieta' o con patto di futura vendita, di alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti Pubblici o con i mutui di cui alla legge 10/8/1950, n. 715.

2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare e' individuato ai sensi dell'art. 3 della LR 14/12/1983, n. 78.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione dell'alloggio da costruire o recuperare, ovvero, nel caso di acquisto, prima dell'erogazione del contributo.

4. E' vietata l'assegnazione di piu' di un contributo allo stesso nucleo familiare.

5. Non sono concessi contributi per l'acquisto qualora fra alcuno dei componenti il nucleo familiare dell'acquirente e alcuno dei componenti il nucleo familiare del venditore vi siano rapporti di parentela o affinita' entro il terzo grado.

6. Non sono ammesse domande per l'acquisto o il recupero di alloggi che alla data del bando fruiscono di contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da Enti pubblici.

7. I contributi per l'acquisto non possono essere concessi ai soci di cooperative edilizie ovvero agli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il pagamento degli alloggi loro assegnati. I contributi non sono altresì concessi qualora l'acquisto si riferisca alla nuda proprieta'.

8. Gli alloggi da acquistare o da recuperare debbono, alla data del bando di concorso, essere censiti al NCEU ovvero deve essere stato richiesto l'accatastamento.

9. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero classificati di lusso o accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9.

10. Le domande di contributo per la costruzione o il recupero debbono riferirsi ad interventi non iniziati alla data del bando di concorso.

11. Le domande di contributo per il recupero debbono riferirsi ad alloggi ultimati da almeno venti anni alla data del bando e che nello stesso periodo non abbiano subito interventi di recupero di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457."

ARTICOLO 6

(Modifiche alla composizione della Commissione comunale di cui all'art. 19 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

1. Il quarto comma dell'articolo 19 della LR 10 maggio 1983, n. 26 e' soppresso e sostituito dal seguente:

"La Commissione comunale di cui al primo comma e' cosi' composta:

- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno di minoranza eletti con voto limitato ad uno;
- un rappresentante delle Cooperative edilizie legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale, nominato dalla Giunta regionale su proposta delle loro organizzazioni regionali;
- un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori, nominato dalla Giunta regionale su proposta delle organizzazioni stesse;
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale".

2. Il quinto comma dell'articolo 19 della LR 10 maggio 1983, n. 26, e' cosi' modificato: Sostituire "almeno sei componenti" con "almeno quattro componenti".

ARTICOLO 7

(Funzioni riservate alla Regione. Integrazione all'articolo 27 della LR 10/5/1983, n. 26)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 27 della LR 10/5/1983, n. 26, aggiungere il seguente:

"Al fine di consentire al Consiglio regionale l'espletamento dei compiti previsti nel precedente comma, la Giunta comunica ogni due mesi al Consiglio lo stato di attuazione del programma, evidenziando gli eventuali atti che si rendessero necessari per la sollecita attuazione degli interventi programmati".

ARTICOLO 8

(Modifica all'art. 31 della LR 10/5/1983, n. 26)

1. Nell'articolo 31, primo comma, della LR 10 maggio 1983, n. 26 l'espressione "di cui al precedente art. 9" e' sostituita con "di cui al precedente art. 9/bis".